

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6011

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOAVE, MIGLIASSO, CARDETTI, CIMA, CALAMIDA,  
RONZANI, NOVELLI, FRACCHIA, VIOLANTE**

*Presentata il 9 ottobre 1991*

**Concessione alla regione Piemonte di un contributo per il completamento dei lavori di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale costituito dalle residenze e collezioni sabaude**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La corte sabauda in tre secoli di vita del ducato prima, del regno poi, ha lasciato alla città di Torino e al Piemonte un complesso straordinario di opere monumentali e residenziali. Dalla residenza ufficiale alla villa di collina, dalla sede degli archivi alla basilica celebrativa di una grande vittoria, dalla residenza suburbana ai centri della religiosità, si tratta di un insieme che nel quadro del patrimonio storico-artistico italiano costituisce un capitolo a sé, conosciuto dagli studiosi e appassionati dell'architettura barocca e medioevale.

Nel 1982 la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, con la collaborazione della soprintendenza

per i beni artistici e storici, dell'archivio di Stato e della regione Piemonte, fece una selezione dell'importante patrimonio e presentò al FIO una richiesta di finanziamento con il titolo « Residenze e Collezioni sabaude ». Esse sono così individuate:

- il palazzo reale di Torino;
- la villa della Regina;
- il castello del Valentino;
- la basilica di Superga;
- il castello di Moncalieri;
- il castello di Venaria Reale;
- il castello di Rivoli;
- la palazzina reale di Stupinigi;

il castello di Agliè;  
il castello e il parco di Racconigi;  
il santuario « Regina Montis Regalis » in Vicoforte di Mondovì;  
il santuario di Oropa.

Ad esse va aggiunto il palazzo « Muratori Cravetta » di Savigliano, residenza sabauda tra le più antiche e che ora rischia di perdere la sua splendida facciata.

Per alcuni di questi edifici sono stati portati a compimento interventi di restauro di grande rilievo che tuttavia non hanno permesso il totale recupero e l'apertura al pubblico di molte delle resi-

denze. Si tratta ora di por mano all'intervento conclusivo e di restituire al Piemonte e all'Italia quella che nel 1682 Giovanni Battista di Savoia Nemours definiva una « corona di delizie ». Successivamente, si potrà iniziare il recupero di quella infinita rete di residenze minori, di castelli, di fortificazioni, di ville che rendono il Piemonte una regione dallo straordinario, anche se per molti aspetti sconosciuto, fascino turistico.

La proposta di legge prevede un meccanismo molto semplice di finanziamento e di controllo del risultato e quantifica in lire 50 miliardi la spesa prevista per un dignitoso intervento conservativo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al fine di consentire il completamento dei lavori finalizzati alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio di interesse storico-ambientale costituito dal complesso di beni denominato « Residenze e collezioni sabaude », è concesso alla regione Piemonte un contributo speciale di lire 50 miliardi.

## ART. 2.

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la regione Piemonte, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un progetto di esecuzione degli interventi nel quale è prevista la spesa in rapporto alle successive fasi di avanzamento dei lavori.

## ART. 3.

1. All'atto dell'approvazione del progetto di cui all'articolo 2, l'amministrazione del tesoro provvede alla erogazione del contributo speciale, liquidando gli importi corrispondenti a ciascuna delle fasi di esecuzione dell'intervento come previsto dal progetto approvato, fino alla concorrenza del contributo medesimo.

## ART. 4.

1. All'onere di cui alla presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1991, 20 miliardi per l'anno finanziario 1992 e 20 miliardi per l'anno finanziario 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria » per l'anno 1991 e le relative proiezioni per gli anni 1992 e 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.